



COMUNE DI CASTELLO TESINO
Provincia di Trento

Castello Tesino, 01.10.2021
Prot. 10483
Ordinanza n. 155/2021

**ORDINANZA SINDACALE INERENTE IL DIVIETO DI ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI
SCAVO O SIMILI NON AUTORIZZATE, ANCHE MEDIANTE L'USO DI
METAL DETECTOR O ANALOGHI STRUMENTI DI RICERCA,
SUL TERRITORIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTELLO TESINO**

LA SINDACA

Considerato che l'Amministrazione comunale intende disciplinare l'attività di scavo o simili non autorizzate, anche mediante l'uso del metal detector o analoghi strumenti di ricerca, su tutto il territorio di proprietà del Comune di Castello Tesino, al fine di salvaguardare il patrimonio del Comune medesimo.

Richiamata la normativa nazionale in materia con particolare riferimento al **D.Lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio**, il quale prevede:

Articolo 10
Beni culturali

- 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.*
- 2. Sono inoltre beni culturali:*
 - a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;*
 - b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;*
 - c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico.*
- 3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:*
 - a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;*
 - b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;*
 - c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;*
 - d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e*

della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Articolo 88 **Attività di ricerca**

Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero. (...)

Articolo 90 **Scoperte fortuite**

Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

Della scoperta fortuita sono informati, a cura del Soprintendente, anche i Carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale.

Rilevato pertanto che i beni descritti dall'art. 10 sono in sostanza beni mobili o immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

In maniera indiretta, pertanto, la stessa norma pone un divieto di intervenire sulle aree di tutela paesaggistica, che sono, in generale, secondo l'art. 142:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11

dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

nonché tutte le aree individuate come sottoposte alla tutela del paesaggio dal PUP (Piano Urbanistico Provinciale).

Ciò premesso,

ORDINA

**IL DIVIETO DI ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI SCAVO O
SIMILI NON AUTORIZZATE,
ANCHE MEDIANTE L'USO
DEL METAL DETECTOR O DI ANALOGHI STRUMENTI DI
RICERCA,
SU TUTTO IL TERRITORIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE
DI CASTELLO TESINO**

AVVERTE

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La violazione di quanto contenuto nella presente Ordinanza sindacale comporta le sanzioni previste dalla legge 689/1981.

Il Servizio di Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati all'esecuzione della presente Ordinanza.

Si trasmette per l'applicazione a: Comune di Borgo Valsugana - Corpo di Polizia Locale Valsugana e Tesino, Stazione dei Carabinieri di Castello Tesino, Università degli Studi di Trento, P.A.T. Soprintendenza per i Beni Culturali.

La Sindaca
Graziella Menato

